

FAQ SUL BANDO DELLA MISURA 6.4.1

FAQ n.1 pubblicata il 04 Ottobre 2019

Domanda 1

"un'impresa agricola che voglia realizzare un intervento di alloggio partecipando all'avviso a valere sulla misura 6.4.1 deve necessariamente diventare un agriturismo dopo la presentazione della domanda?"

Risposta 1

Ai sensi dell'art. 2 c. 1 della Legge Regionale della Campania sulla disciplina delle attività agrituristiche:

"Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse."

e il c. 3 dello stesso articolo specifica che:

"Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;"

in riferimento al paragrafo 7.1 del bando di misura vigente, questo esplicita che:

"I soggetti richiedenti al momento della presentazione della domanda devono essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 c.c.

Inoltre, per l'attività agrituristiche:

1. il potenziale beneficiario, titolare aziendale, che per la prima volta intende intraprendere l'attività agriturbistica, deve dimostrare, attraverso la documentazione a corredo dell'istanza, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale in vigore (art. 7 LR n.15/2008). Analogamente il progetto deve dimostrare che le strutture interessate alle future attività devono possedere i requisiti richiesti dalla normativa e/o regolamento regionale vigente;

2. per le attività in esercizio, che quindi sono presenti nell'archivio regionale degli Operatori agriturbistici, occorre la presentazione di una attestazione del competente Comune, nella quale si dichiara l'assenza di motivi ostativi o di procedimenti in atto avverso le attività agriturbistiche condotte e di quelle da implementare.

Alla luce dei riferimenti sopra riportati risulta consentito partecipare al bando di misura, al fine di realizzare attività di alloggio, sia al potenziale beneficiario, imprenditore agricolo, che intende avviare attività agriturbistica, sia al potenziale beneficiario già imprenditore agriturbistico che voglia implementare, nei limiti consentiti, la propria attività in essere.

Domanda 2

"l'intervento di cui al punto precedente, può essere fatto in un immobile posto in un centro abitato, quindi distante dall'azienda agricola?"

Risposta 2

Secondo l'art. 3 della richiamata Legge Regionale

"Possono essere utilizzati per svolgere le attività previste dalla presente legge:

a) i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso fondo;

b) i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nei borghi e nei centri abitati ove è situato il centro aziendale per i quali deve essere garantita la conservazione della ruralità;"

In riferimento al paragrafo 9 del bando di misura vigente, questo, esplicita che: per la ristrutturazione e l'ammodernamento dei beni immobili "sono prese in considerazione le sole volumetrie aziendali presenti che, all'atto dell'istanza, non sono più necessarie alla conduzione del fondo con eccezione di ampliamenti volumetrici per adeguamento igienico sanitario."

Alla luce dei riferimenti sopra riportati, per volumetrie aziendali presenti e che all'atto dell'istanza non sono più necessarie alla conduzione del fondo, risulta consentito partecipare al bando di misura al fine di realizzare attività di alloggio per interventi di ristrutturazione, riattamento, risanamento conservativo, riqualificazione funzionale di locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nei borghi e nei centri abitati ove è situato il centro aziendale per i quali deve essere garantita la conservazione della ruralità.

Domanda 3

"In merito alla griglia di valutazione, nello specifico ci si riferisce al parametro 'Indirizzo Culturale', qualora l'azienda è caratterizzata da un indirizzo culturale diverso dal tipo "produzione vegetale e zootecnica", che punteggio si attribuisce al proponente?"

Risposta 3

Come indicato nel bando di misura vigente al paragrafo 12, l'attribuzione del punteggio, al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della relativa graduatoria, per il criterio relativo alle caratteristiche aziendali/territoriali in riferimento all'indirizzo culturale riconosce 10 punti per l'indirizzo orto-frutticolo (in pieno campo) come risultante dal fascicolo aziendale, 9 punti nel caso di indirizzo misto (produzione vegetale e zootecnica) come risultante dal fascicolo aziendale; 8 punti nel caso di indirizzo monocolturale come risultante da fascicolo aziendale.